

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 4 novembre 2016, ha pubblicato i **Criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.**

Beneficiari e iniziative ammissibili

Il decreto disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per:

- a) la concessione alle imprese beneficiarie di garanzie dirette e controgaranzie a valere sulla Sezione del Fondo di garanzia;
- b) la concessione e l'erogazione alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati a tasso zero a valere sulla Sezione del Fondo crescita.

Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.

Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Gli interventi sono finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o più delle seguenti attività:

- a) investimenti produttivi;
- b) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare;
- e) fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione.

Le attività previste dal programma di sviluppo devono risultare completate dall'impresa beneficiaria entro ventiquattro mesi dalla data della prima erogazione del finanziamento agevolato.

Contributi

La garanzia diretta della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'**80 per cento** dell'ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle disposizioni operative.

La controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell'**80 per cento** dell'importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria.

A valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato può essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato:

- a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 700.000,00 e comunque di importo non superiore:
 - all'ammontare delle attività complessivamente previste dal programma di sviluppo;
 - alle capacità di rimborso dell'impresa beneficiaria così come definite dall'art. 7, comma 8, lettera b);
- b) regolato a tasso d'interesse pari allo zero per cento;
- c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni;
- d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.

L'impresa beneficiaria rimborsa al Ministero le rate del finanziamento agevolato secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate.

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano le imprese beneficiarie, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca.

Procedure e termini

I finanziamenti agevolati di cui al decreto sono concessi sulla base di **procedura valutativa con procedimento a sportello**, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 123/1998.

Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo **l'ordine cronologico di presentazione**. In caso di domande pervenute incomplete rileva per l'ordine cronologico la data di completamento della documentazione richiesta dal Ministero.

Le imprese beneficiarie presentano al **Ministero** le domande di finanziamento agevolato, redatte secondo lo schema allegato al **decreto di prossima pubblicazione sul sito web www.mise.gov.it e complete della documentazione ivi prevista, a partire dalla data e secondo le modalità indicate con il medesimo decreto.**

Riferimenti normativi

– [Decreto 4 novembre 2016](#).